

Questioni pregiudiziali

1. Se, alla luce del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI⁽¹⁾, e in considerazione dell'articolo 3, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/675/GAI, in presenza di un cumulo di pene tra le condanne pronunciate in Germania e quelle pronunciate in altri Stati membri dell'Unione, sia possibile comminare una pena per un reato commesso nel territorio nazionale anche qualora un'inclusione fittizia della pena irrogata in un altro Stato membro dell'Unione comporti il superamento del limite massimo previsto dal diritto tedesco per la pena cumulativa in caso di pene detentive temporanee.
2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se la presa in considerazione della pena irrogata in un altro Stato membro dell'Unione, prevista dall'articolo 3, paragrafo 5, seconda frase, della decisione quadro 2008/675/GAI, debba essere effettuata in modo tale che lo svantaggio risultante dall'impossibilità di determinare a posteriori una pena cumulativa, conformemente ai principi stabiliti dal diritto tedesco in materia di cumulo di pene, debba essere specificamente dimostrato e giustificato all'atto della fissazione della pena effettuata con riguardo al reato nazionale.

⁽¹⁾ Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (GU 2008, L 220, pag. 32).

Impugnazione proposta il 7 settembre 2022 dalla Ryanair DAC avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 22 giugno 2022, causa T-657/20, Ryanair/Commissione (Finnair II; Covid-19)

(Causa C-588/22 P)

(2022/C 424/44)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (rappresentanti: V. Blanc e F.-C. Laprévotte, avocats, D. Pérez de Lamo e S. Rating, abogados, E. Vahida, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica francese, Repubblica di Finlandia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- dichiarare, ai sensi degli articoli 263 e 264 TFUE, che la decisione della Commissione europea C(2020) 3970 final del 9 giugno 2020 sull'aiuto di Stato SA.57410 (2020/N) — Finlandia COVID-19: Ricapitalizzazione della Finnair è nulla; e
- condannare la Commissione a pagare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente, e condannare le parti intervenienti in primo grado e nella presente impugnazione (se del caso) a sopportare le proprie spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e un manifesto travisamento dei fatti nel respingere l'esistenza di «seri dubbi» in merito all'errata applicazione del quadro temporaneo e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e un manifesto travisamento dei fatti nel respingere l'esistenza di «seri dubbi» sulla violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e un manifesto travisamento dei fatti nel respingere l'esistenza di «seri dubbi» sulla violazione delle libertà fondamentali di stabilimento e di prestazione di servizi.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale e la Commissione non avrebbero fornito una motivazione adeguata.

Ricorso proposto il 16 settembre 2022 — Commissione europea / Repubblica ellenica

(Causa C-599/22)

(2022/C 424/45)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, B. Sasinowska e G. Wilms)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie per garantire che il fornitore di servizi di traffico aereo (ATS) da essa designato si conformi all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione.
- condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica ha tardato più di 3 anni per conformarsi al regolamento n. 29/2009 per quanto riguarda la garanzia della prestazione dei servizi di collegamento dati per il cielo unico europeo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 29/2009 della Commissione, del 16 gennaio 2009, che stabilisce i requisiti per i servizi di collegamento dati (data link) per il cielo unico europeo (Testo rilevante ai fini del SEE), GU 2009, L 13, pag. 3.

Impugnazione proposta il 16 settembre 2022 dalla ABLV Bank AS, in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 6 luglio 2022, causa T-280/18, ABLV Bank / CRU

(Causa C-602/22 P)

(2022/C 424/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ABLV Bank AS, in liquidazione (rappresentante: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Comitato di risoluzione unico (CRU), Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;